

- TRIBUNALE DI MODENA -

⁶
Sent. n. 17/2019 pubbl. il 15/02/2019

- SEZIONI CIVILI - 15-02-2019-N. 17 -

- CREDITI DI LAVORO SUBORDINATO - SOCIETA' DI CAPITALI -

- CANCELLAZIONE - ISTANZA DI FALLIMENTO ENTRO UN ANNO
DALLA CANCELLAZIONE -

- ASSOGGETTAMENTO A FALLIMENTO

- DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI MODENA

Sezione III civile

riunito in camera di consiglio e così composto:

dott. Emilia Salvatore - Presidente

dott. Roberta Vaccaro - Giudice rel.

dott. Carlo Bianconi - Giudice

ha emesso la seguente

SENTENZA

dichiarativa di fallimento nei confronti di

Sassuolo (MO), via _____, C.F./P.I. _____

“IN LIQUIDAZIONE”, con sede in

letta l'istanza per la dichiarazione di fallimento;

esaminata la documentazione acquisita;

rilevato che la società resistente, convocata ritualmente ai sensi del novellato art. 15 comma 3 L. Fall., non è comparsa;

considerato che detta società è imprenditore commerciale e risulta cancellata dal registro delle imprese in data **11/06/2018** ed è dunque assoggettabile a fallimento, non essendo decorso alla data odierna l'anno dalla suddetta cancellazione ex art. 10 comma 1 L. Fall.;

rilevato che, ai sensi dell'art. 1, comma 2 L. Fall., la debitrice, non costituendosi, non ha fornito prova del mancato superamento delle soglie di cui all'art. 1 comma 2 L. Fall., e che l'ultimo bilancio depositato risale al 2012, di talché la stessa deve essere ritenuta sottoponibile a fallimento;

precisato che “è incontroverso che nessuno statuto speciale separa l'impresa in stato di liquidazione rispetto all'impresa in attività quanto ai presupposti soggettivi della fallibilità: né quanto alla loro identificazione (saldamente ancorata al possesso congiunto di attivi, ricavi e indebitamento sotto le soglie di cui all'art. 1 co. 2 1.f., rispettivamente nel triennio anteriore per i primi due e al momento della decisione per il terzo), né quanto alla ripartizione dell'onere della prova (a carico del debitore che intenda così sottrarsi alla regolazione concorsuale della sua insolvenza ex r.d. n. 267 del 1942)” (cfr. Cass. n.



25167/2016);

trova, dunque, piena applicazione il principio giurisprudenziale secondo cui *“l’onere della prova del mancato superamento dei limiti di fallibilità previsti dall’art. 1, comma 2, l. fall., nella formulazione derivante dal d.lgs. n. 5 del 2006, applicabile “ratione temporis”, grava sul debitore, atteso che la menzionata disposizione, anche prima delle ulteriori modifiche ad essa apportate dal d.lgs. n. 169 del 2007, già poneva come regola generale l’assoggettamento a fallimento degli imprenditori commerciali e, come eccezione, il mancato raggiungimento dei ricordati presupposti dimensionali”* (Cass. nn. 625/2016, 24721/2015);

considerato che, quanto alla sussistenza dello stato di insolvenza, è principio consolidato in giurisprudenza che *“quando la società è in liquidazione, la valutazione del giudice, ai fini dell’applicazione dell’art. 5 legge fall, deve essere diretta unicamente ad accertare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare l’eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali, e ciò in quanto - non proponendosi l’impresa in liquidazione di restare sul mercato, ma avendo come esclusivo obiettivo quello di provvedere al soddisfacimento dei creditori previa realizzazione delle attività, ed alla distribuzione dell’eventuale residuo tra i soci - non è più richiesto che essa disponga, come invece la società in piena attività, di credito e di risorse, e quindi di liquidità, necessari per soddisfare le obbligazioni contratte”* (Cass. n. 13644/2013), con la conseguenza che *“anche tale dimensione di equilibrio o eccedenza ricade nell’onere di allegazione e prova a carico del debitore, che deve perciò indicare compiutamente l’attivo costituente gli assets liquidabili del proprio patrimonio, esponendo in modo realistico i possibili valori di realizzo e i loro tempi, in raffronto con identica esatta rappresentazione del passivo e dei meccanismi di incremento temporale dello stesso”* (cfr. Cass. n. 25167/2016; in termini Cass. n. 18137/2018);

rilevato che, nel caso di specie, l’insolvenza è desumibile dal mancato pagamento del credito dei ricorrenti (tre lavoratori) per complessivi € **91.958,05**, oltre accessori, fondato su titolo esecutivo giudiziale (sentenze nn. 445/2017, 271/2018 e 218/2018 munite di formula esecutiva), credito rimasto insoddisfatto nonostante la notifica di precetto, cui ha fatto seguito un tentativo di pignoramento con esito negativo del 07/03/2018;

e che l’incapacità del pagamento risulta pacifica a fronte della chiusura della liquidazione con cancellazione della società dal registro delle imprese;

rilevato, infine, che l’ammontare dei debiti scaduti e non pagati di S.R.L. “IN LIQUIDAZIONE” supera il limite di cui all’art. 15, ultimo comma, L. Fall.

P.Q.M.



visti gli artt. 1, 5, 6, 9, 14, 15 e 16 legge fallimentare;

DICHIARA

il fallimento di **'IN LIQUIDAZIONE'**, con sede in Sassuolo (MO), via
C.F./P.I. /

NOMINA

la dott.ssa **Roberta Vaccaro** Giudice delegato alla procedura e il **dott. Jonathan PINTO** come
Curatore;

ORDINA

al fallito di depositare in cancelleria, entro tre giorni, i bilanci e le scritture contabili e fiscali
obbligatorie nonché l'elenco dei creditori;

STABILISCE

il giorno **23/05/2019 alle ore 9.00** per l'adunanza dei creditori in cui si procederà all'esame dello
stato passivo dinanzi al Giudice delegato;

ASSEGNA

ai creditori e a tutti i terzi che vantino diritti reali o personali su cose in possesso del fallito il termine
perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza di cui al capo precedente per la presentazione delle
relative domande secondo le modalità che verranno indicate dal curatore nell'avviso ex art. 92 l.fall.;

MANDA

alla cancelleria perché provveda alle comunicazioni ex art. 17 l.fall.

Modena, 13/02/2019

Il giudice estensore
Dott. Roberta Vaccaro

Il Presidente
Dott. Emilia Salvatore

